



Comune di Jerzu

Provincia dell'Ogliastra

Via V. Emanuele n. 172 – tel.0782/7608 –fax.0782/70681

e mail: protocollo@comune.jerzu.og.it Sito web: www.comune.jerzu.og.it

Ufficio del Sindaco

ORDINANZA N. 6 DEL 03.08.2016

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN VIA TEMPORANEA ED URGENTE DEL "SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RR.SS.UU. DEL COMUNE DI JERZU" ALLA DITTA OGLIASTRA AMBIENTE S.R.L. CON SEDE IN LANUSEI, A SEGUITO DELLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO REP. 790 DEL 23/11/2015 - (ART. 191 DEL D LGS. 152/2006 NORMA IN MATERIA AMBIENTALE)

IL SINDACO

Premesso che:

- con la determinazione a contrarre n°205 del 23/04/2015 del responsabile dell'area servizi Tecnici si stabiliva di procedere all'appalto del "Servizio di raccolta differenziata, trasporto e conferimento dei RR.SS.UU. del Comune di Jerzu" e venivano individuati ed approvati: la procedura da applicare, il criterio di aggiudicazione, l'importo a base d'asta, le modalità di pubblicità del bando di gara nonché approvati il Capitolato Speciale d'Appalto, il Disciplinare di gara e i moduli per la partecipazione;
- con la determinazione n. 391 del 01.09.2015 il servizio è stato aggiudicato in via definitiva alla Ditta **La Luna Soc.Coop. Sociale Onlus** con sede in **Via A.Moro 6, Montanaso Lombardo (LO)** P.I. 11043060158 il servizio in oggetto a seguito del ribasso del 12,15% e per l'importo contrattuale di € **483.285,22** di cui € 4.980,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 335.180,00 per spese di personale non soggetto a ribasso, oltre oneri di legge, dando atto che l'aggiudicazione diventerà efficace solo dopo la verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara;
- in data 23/11/2015 venne stipulato tra il comune e la suddetta impresa il contratto d'appalto Repertorio n.790 per l'importo di €. 531.613,74 IVA compresa, registrato a Lanusei il 23/11/2015;

VISTA la propria Ordinanza n. 5 del 28/07/2016, che integralmente si richiama, emanata ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 152/2006 a seguito dell'emergenza igienico sanitaria venutasi a creare a causa dell'interruzione del servizio da parte della ditta La Luna Soc.Coop. Sociale Onlus e all'emergenza determinata dalla presenza dei rifiuti depositati nel centro urbano ed extraurbano;

DATO ATTO che nell'ordinanza si dava indirizzo al Responsabile dell'Area Tecnica per provvedere all'affidamento del servizio idoneo soggetto entro la stessa data e fino alla risoluzione dell'emergenza stessa, facendo riferimento a quanto previsto all'articolo 16 del Capitolato speciale d'appalto;

VISTA la determina a contrattare n.350 del 28/07/2016, con cui si prendeva atto della sopraccitata ordinanza e si affidava il servizio, alla Ditta Ogliastro Ambiente S.r.l. , che aveva dato la disponibilità ad avviare il servizio nelle prime ore del pomeriggio della stessa giornata;

VISTA la determina n. 352 del 01/08/2016, notificata con nota prot. 2641 del 01/08/2016 alla ditta La Luna Soc.Coop. Sociale Onlus, con cui è stato risolto il contratto d'appalto Rep. 790 del 23/11/2016 con la stessa Ditta, a seguito dell'avvio del procedimento di cui alla nota prot. 2424 del 15/07/2016;

CONSIDERATO che nella stessa determina tra l'altro si da atto che al fine di garantire la continuità del servizio, trattandosi di servizio pubblico essenziale e pertanto non suscettibile di interruzioni, si rende necessario, stante l'assenza di ulteriori soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, provvedere con apposito atto, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione del servizio, fermo restando che si garantiva la continuità del servizio, fino all'emanazione del sopraccitato atto, con l'affidamento provvisorio di cui all'ordinanza sindacale n. 5 e determina a contrarre n.350 del 28/07/2016;

DATO ATTO che la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti urbani in ambito comunale costituisce attività di pubblico interesse finalizzata alla tutela dell'ambiente e alla salvaguardia dell'igiene pubblica, e che lo stesso non può subire interruzioni, al fine di evitare situazioni di pericolo per la pubblica igiene e tutela della salute pubblica, specialmente nel periodo estivo in cui, oltre alle criticità dovute alle alte temperature, il carico di utenti e le quantità di rifiuti subiscono un naturale aumento;

CONSIDERATA la legittimità delle ordinanze extra ordinem adottate dai Sindaci per l'individuazione del gestore e per la temporanea regolazione del servizio di igiene urbana secondo quanto assunto dalla V sezione del Consiglio di Stato che, in una recente decisione, ha ribadito quanto già affermato da una giurisprudenza ormai consolidata e cioè che l'esigenza di garantire la continuità di un servizio di prima necessità, rilevante per la salute pubblica, può giustificare l'adozione di un'ordinanza contingibile e urgente **in attesa della definizione della procedura di gara, svolta a livello d'ambito, per l'individuazione del nuovo gestore; in questo caso, infatti, la situazione** di pericolo per la salute pubblica e l'ambiente connessa alla gestione dei rifiuti non risulta fronteggiabile adeguatamente con le ordinarie misure e legittima comunque il Sindaco all'esercizio dei poteri "extra ordinem" riconosciutigli dall'ordinamento giuridico (V Sezione del Consiglio di Stato, sentenza n. 2610 del 26.05.2015; in tal senso cfr. anche Tar Puglia – Lecce, sez. I sentenza n. 486 del 5.02.2015, V Sezione del Consiglio di Stato, sentenza n. 1969 del 31 marzo 2011).

VISTO l'articolo 191 del D. lgs 152/2006 (ordinanze contingibili e urgenti e poteri sostitutivi) il quale dispone: "Fermo restando le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, con particolare riferimento alle disposizioni sul potere di ordinanza di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del servizio nazionale della protezione civile, qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della provincia ovvero **il Sindaco possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.** Dette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei Ministri, al

Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministro della salute, al Ministro delle attività produttive, al Presidente della regione e all'autorità d'ambito di cui all'articolo 201 entro tre giorni dall'emissione **ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi.**

VISTA la relazione tecnica predisposta dall'Ufficio Tecnico Comunale in data odierna, che dettagliatamente illustra le motivazioni che hanno portato alla risoluzione del contratto e da cui risulta, vista la situazione di emergenza venutasi a creare e l'impossibilità di provvedere nell'immediato ad effettuare una procedura di gara che consenta l'affidamento in tempi brevi del servizio, anche alla luce delle novità normative introdotte in materia, la necessità di provvedere con apposito atto all'affidamento provvisorio a ditta qualificata nelle more della pubblicazione della nuova gara;

DATO ATTO che, come si evince dalla stessa relazione, è stata richiesta la disponibilità ad effettuare il servizio in caso di risoluzione del contratto a due Ditte operanti nei territori limitrofi e che la Ditta Ogliastro Ambiente ha comunicato di essere disponibile ad un eventuale affidamento ai prezzi posti a base d'asta escludendo il ribasso fatto dalla Ditta aggiudicataria;

CONSIDERATO CHE la Ditta Ogliastro Ambiente, altamente qualificata nel settore, a partire dal 28/07/2016 ha garantito fino alla data odierna il servizio oggetto dell'appalto con proprie maestranze, dando la massima disponibilità e collaborazione nella gestione dell'emergenza e che pertanto si ritiene conveniente per l'Amministrazione e per il buon andamento del servizio di poterlo affidare alla stessa Ditta;

CONSIDERATO CHE, stante la condizione emergenziale e al fine di garantire un elevato livello di tutela e dell'ambiente, così come previsto dal D.Lgs. 152/2006 di dover derogare nell'immediato alle procedure ordinarie previste dal D.Lgs. 50/2016 e dalla normativa vigente in materia, per l'affidamento temporaneo in parola, cui può farsi ricorso tramite ordinanza contingibile ed urgente i cui effetti sono, proprio per definizione dello strumento stesso, inevitabilmente limitati nel tempo, e per tale ragione determina un sostanziale disinteresse da parte di imprenditori che, in un lasso temporale contenuto, non avrebbero la possibilità di vedere adeguatamente remunerati gli investimenti effettuati per la gestione del servizio;

VISTI :

- il D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. ii. ed in particolare l'art. 191 del Decreto legislativo 3 aprile 2006 nr. 152;
- il D.Lgs 267 del 18/08/2000 e ss. mm. ii. E in particolare gli artt. 50 c.5 e 54 c.4 che consentono al sindaco l'emanazione di ordinanze per *"prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana"*;
- la L. 241/1990 novellata dalla L.15/2015;

ORDINA

per le motivazioni citate in premessa,

Alla Ditta Ogliastro Ambiente S.r.l. con sede in Lanusei con sede in Lanusei Via Umberto 33 di effettuare il " Servizio di raccolta differenziata, trasporto e conferimento dei RR.SS.UU. del Comune di Jerzu", giusta la grave emergenza determinatasi a seguito di quanto esposto in narrativa imputando il relativo onere sui capitoli di bilancio relativi allo stesso servizio;

DI dare indirizzo ai Responsabili dell'Area Tecnica e Finanziaria affinché provvedano alla redazione degli atti necessari per la definizione dell'impegno di spesa per l'esecuzione del servizio;

DISPONE

Che la validità della presente ordinanza nel pieno rispetto di quanto stabilito dal comma 4 del D.Lgs. 152/2006 è di 6 mesi fatto salvo e nelle more dell'espletamento della nuova gara d'appalto, prorogabili nei termini di legge;

che copia della presente Ordinanza sia immediatamente affissa nelle sedi opportune e una copia sia trasmessa:

Al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, al Ministro della Salute, al Ministro dello Sviluppo Economico;

Al Presidente della Regione Sardegna,

All'Albo Pretorio e sul sito web dell'Ente – Sede;

All'Ufficio di Polizia Locale – Sede;

Al Comando della Stazione dei Carabinieri;

Alla Prefettura di Nuoro e alla provincia di Nuoro competente in materia di rifiuti per territorio;

La forza pubblica e gli altri soggetti indicati sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e fare osservare la presente ordinanza.

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso, alternativamente, entro 60 gg. al TAR della Sardegna ai sensi della L. 241/90 o entro 120 gg al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24/11/1971, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

Il Sindaco

F.to Roberto Congiu